



**ACCORDO INTEGRATIVO/MODIFICATIVO ED APPLICATIVO  
al CCNL del personale degli Enti gestori dei "corsi di istruzione -  
formazione e cultura varia"  
sottoscritto il 6.9.2012**

Il giorno 26 del mese di Maggio dell'anno 2014 in Roma, i rappresentanti delle organizzazioni,

- **FIDEF** - Federazione Italiana degli Enti e Scuole di Istruzione e Formazione nella persona del Presidente dott. Lucantonio Paladino,
- **CISAL SCUOLA**, nella persona del vice commissario nazionale prof. Raffaele Di Lecce con delega alle relazioni sindacali afferenti il comparto delle scuole non statali e gli istituti d'istruzione formazione, cultura varia
- **CONFAL-IFC** (Federazione italiana dei lavoratori dei corsi di Istruzione e formazione continua) nella persona del segretario nazionale dott. Giuseppe Esposito.

**PREMESSO**

-che è stato stipulato dalla FIDEF e CISAL SCUOLA il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) che disciplina il trattamento economico e normativo per il "Personale degli enti gestori di corsi di istruzione e formazione e cultura varia", per il quadriennio 2012-2016, da valere su tutto il territorio nazionale dalla sottoscrizione al 31.8.2016, depositato al Ministero del lavoro in data 27.9.2012, nell'auspicare un percorso di collaborazione sempre più esteso nei rispettivi ruoli;

-che la CONFAL-IFC, nel condividere gli obiettivi rivenienti dal predetto vigente contratto collettivo di lavoro, da valere per il personale delle scuole ed istituti associati alla FIDEF, formula la disponibilità alla firma dello stesso per adesione nella sua interezza;

-che la FIDEF e la CISALSCUOLA condividono la richiesta della sottoscrizione per "adesione" del CCNL del personale degli enti gestori di corsi di istruzione - formazione e cultura varia;

-che il contratto ha valenza nazionale e si applica ai soggetti risultanti associati alle organizzazioni stipulanti.

Tanto premesso, convengono quanto segue:

- la dura contrattuale già prevista per il quadriennio 2012-2016, da valere su tutto il territorio nazionale dalla sua sottoscrizione al 31.8.2015 (durata triennale) a rettifica della precedente indicazione della durata quadriennale;

- all'articolo 11 - parte prima - che disciplina il rapporto di lavoro a tempo determinato, viene aggiunto: "Nessun limite percentuale rispetto al numero dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato, è previsto per gli assunti con contratto a termine, stante la tipicità, la flessibilità e la variabilità della domanda delle attività corsuali del comparto e la dimensione aziendale delle singole unità operative. In attuazione della deroga prevista dall'art. 10, co.7, D Lgs 368/2001."